

STATUTO

LA CURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAEDIS UD VIA SOFFUMBERGO 19

Numero REA: UD - 374014

Codice fiscale: 03156210308

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

	- il signor ROSSI FEDELE Valentino Tancredi Rodolfo dichiara di sottoscrivere una quota da nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);	
	- la signora CASSUTTI Gioia dichiara di sottoscrivere una quota da nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);	
	- la signora RIDOLFO Morena di sottoscrivere una quota da nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);	
	pertanto il capitale iniziale sottoscritto ammonta a complessivi Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) con l'obbligo di versarli a richiesta dell'organo amministrativo.	
	V - La durata della società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2060 (duemilasessanta).	
	Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2024 (due-milaventiquattro).	
	VI - Il funzionamento della società è regolato dalle norme dello statuto che seguono:	
	Statuto della società	
	"LA CURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Articolo 1 - Costituzione	

3 di **59**

	ta, con decisione dei soci, prima della scadenza del termine.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopi sociali e mutualistici	
	La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e, senza	
	finalità speculative, persegue l'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso la gestione di servizi educativi, sanita-	
	ri, socio-sanitari ed assistenziali in conformità e nello spi-	
	rito della Legge 381/1991 e della L.R. F.V.G. 20/2006.	
	Per quanto inerente la funzione mutualistica, la cooperativa,	
	senza finalità speculative, si propone di:	
	- favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazio-	
	nale, in qualità di soci, delle persone in cerca di occupazio-	
	ne e/o dei lavoratori in genere tramite la gestione, in forma	
	associata, delle attività oggetto della stessa;	
	- valorizzare le attitudini professionali dei propri soci, ri-	
	cercando il miglioramento delle loro condizioni morali, socia-	
	li ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare condi-	
	zioni remunerative del lavoro da essi conferito possibilmente	
	migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato;	
	- perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale della persona attraver-	
	so la gestione di servizi educativi ed assistenziali;	
	- promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di rispar-	

	mio dei soci;
	- sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione
	con finalità mutualistiche e della cooperazione sociale in
	particolare.
	La cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività an-
	che con i terzi non soci.
	Articolo 4 - Oggetto sociale
	Per il raggiungimento dei propri scopi sociali e mutualistici
	la Cooperativa, senza scopo di lucro, con riferimento ai re-
	quisiti e agli interessi dei soci, si propone di svolgere le
	seguenti attività:
	1) in generale la progettazione, la gestione, il coordinamen-
	to e l'erogazione di servizi sociali, sanitari, educativi,
	scolastici, di animazione, di diagnosi e riabilitazione, di
	cura e vigilanza, di assistenza generica e domiciliare, di so-
	stegno, accompagnamento e trasporto in favore di tutte le per-
	sone in stato di bisogno ed in particolare di persone con di-
	sabilità, di persone anziane, di invalidi fisici, psichici e
	sensoriali, di minori, di persone con problemi di salute men-
	tale, di dipendenze da sostanze e con nuove dipendenze;
	2) l'organizzazione e la gestione, in conto proprio e per con-
	to di terzi, integrale o parziale, anche previa costruzione
	e/o ristrutturazione finalizzata alla gestione, di residenze
	socio-assistenziali R.S.A. (residenze sanitarie assistenzia-
	li) e di residenze sanitarie per disabili (R.S.D.);

[illegible]

	bilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto pres-
	so altre strutture di accoglienza; a titolo meramente esempli-
	ficativo la cooperativa si propone di gestire servizi presso
	asili nido, colonie e soggiorni climatici, ospedali, case di
	cura, istituti, case di riposo, centri residenziali,
	day-hospital, centri diurni, case albergo, etc.;
	8) l'organizzazione e la gestione di attività ludiche, ricrea-
	tive e di animazione, di turismo sociale, anche attraverso
	l'organizzazione di soggiorni estivi e invernali, gestione di
	centri estivi, centri vacanza e centri ricreativi, circoli ri-
	creativi e culturali a favore dei soggetti individuati nel
	precedente punto 1;
	9) la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari ed infer-
	mieristici a carattere domiciliare oppure realizzati entro
	centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposi-
	zione da enti pubblici e privati;
	10) l'organizzazione e la gestione, in conto proprio e per
	conto di terzi, integrale o parziale, anche previa costruzio-
	ne e/o ristrutturazione finalizzata alla gestione, di struttu-
	re di assistenza a malati terminali (hospice);
	11) l'organizzazione e la gestione, in conto proprio e per
	conto di terzi, integrale o parziale, anche previa costruzio-
	ne e/o ristrutturazione finalizzata alla gestione, di struttu-
	re di sanitarie e di cura con erogazione di prestazioni medi-
	che e medico-specialistiche presso la sede, presso ambulato-

	ri, presso le famiglie o altre strutture per l'erogazione di
	servizi medici, anche attraverso la messa a disposizione di
	strumenti tecnologici a supporto dell'assistenza;
	12) l'organizzazione e la gestione, in conto proprio e per
	conto di terzi, integrale o parziale, anche previa costruzio-
	ne e/o ristrutturazione finalizzata alla gestione, di struttu-
	re di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non
	nonché di soggetti semi-integrati per residenze protette;
	13) la fornitura di servizi di educazione, appoggio, soste-
	gno, riabilitazione ed assistenza di disabili fisici, senso-
	riali, psichici, mentali e di emarginazione nell'ambiente di
	lavoro e nella vita sociale;
	14) la prestazione di servizi di trasporto assistito, anche
	con mezzi speciali dedicati, alle persone interessate alle at-
	tività di cui al presente oggetto sociale ed in generale ai
	soggetti svantaggiati come definiti dalle vigenti leggi in ma-
	teria;
	15) la gestione di servizi di informazione e orientamento al-
	le persone in stato di svantaggio e minori, loro famiglie, o-
	peratori socio-sanitari ed educativi;
	16) la promozione, l'organizzazione e la gestione, in proprio
	o per conto di terzi, di servizi educativi ed assistenziali
	per l'infanzia, quali babysitteraggio a domicilio, doposcuo-
	la, ripetizioni individuali ed in gruppo e trasporto protetto;
	17) la promozione, l'organizzazione e la gestione, in proprio

9 di 59

10 di 59

	La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà i-	
	noltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari,	
	commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungi-	
	mento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto so-	
	ciale principale. A tal fine potrà:	
a)	assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azio-	
	narie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed	
	organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analo-	
	ghi o complementari al proprio;	
b)	concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscri-	
	zioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra	
	garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri	
	o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo	
	ritenga opportuno;	
c)	promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di ga-	
	ranzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità	
	al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di	
	mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando	
	le necessarie garanzie fideiussorie;	
d)	acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per og-	
	getto attività richiamate, similari, affini o complementari a	
	quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;	
e)	associare e/o associarsi in partecipazione con altre impre-	
	se per l'esercizio in comune di specifiche attività rientran-	
	ti nell'oggetto sociale principale;	

12 di **59**

	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 - Soci operatori e sovventori	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dei soci è infe-	
	riore a nove tutti i soci, operatori e sovventori, debbono	
	essere persone fisiche. Possono essere Soci Cooperatori:	
	- le persone fisiche che abbiano maturato o che intendano ma-	
	turare una capacità professionale nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa e che per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare	
	direttamente all'attività sociale ed attivamente collaborare	
	per il raggiungimento delle finalità sociali e degli scopi mu-	
	tualistici;	
	- le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale, che	
	manifestino la volontà di esplicare in seno alla Cooperativa	
	un'attività di volontariato che sia attinente agli scopi del-	
	la cooperativa stessa; tali soci assumono la denominazione di	
	Soci Volontari ai sensi della Legge 381/91;	
	- gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero stretta-	
	mente necessario al buon funzionamento della cooperativa, se-	
	condo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 del-	
	la Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del so-	

Fatto salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo, possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche, nei limiti e con le modalità

[illegible]

Articolo 6 - Soci speciali

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

17 di 59

ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12. Costituiscono in particolare cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-

	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Articolo 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) le generalità, residenza, e domicilio se trattasi di aspi-	
	rente socio cooperatore o sovventore persona fisica;	
	b) la denominazione e sede legale se trattasi di aspirante so-	
	cio cooperatore o sovventore persona giuridica o ente comun-	
	que diverso dalla persona fisica nonché i dati di cui alla	
	precedente lettera a) relativi al legale rappresentante;	
	c) il codice fiscale e l'eventuale I.V.A.;	
	d) l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o	
	indirizzo e-mail per le comunicazioni previste dal presente	
	statuto;	
	e) l'attività svolta, le caratteristiche professionali e/o	
	personali e l'eventuale iscrizione in albi professionali in	
	relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;	
	f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	g) la qualifica di socio cooperatore, ordinario o volontario,	
	ovvero di socio sovventore che intende rivestire;	
	h) l'ammontare complessivo della quota di partecipazione al	
	capitale sociale che intende sottoscrivere quale socio coope-	
	ratore nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge;	
	i) l'ammontare complessivo delle azioni nominative che inten-	

[illegible]

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

b) di versamento delle azioni sottoscritte quale socio sovven-

tore, con le modalità e nei termini previsti dal successivo

	quarto comma;
	c) di mettere a disposizione le proprie capacità professiona-
	li ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato del-
	l'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di
	lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto
	nel regolamento interno;
	d) di partecipare all'attività sociale per la sua intera dura-
	ta, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal pre-
	sente statuto per la perdita della qualità di socio;
	e) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibe-
	razioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	f) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto al-
	la quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere
	con la medesima.
	Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sotto-
	scritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di
	ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione,
	per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore al va-
	lore minimo della quota sociale come determinato nel successi-
	vo articolo 18.
	Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammis-
	sione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria
	delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di
	ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'e-
	sercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il so-

23 di **59**

	scelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora del-
	l'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nel-
	l'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le genera-
	lità del professionista eventualmente incaricato della consul-
	tazione.
	Articolo 10 - Perdita della qualità di socio
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per
	causa di morte ovvero per scioglimento del socio diverso da
	persona giuridica.
	Articolo 11 - Recesso del socio
	Il socio può recedere dalla cooperativa, salvo quanto dispo-
	sto dal precedente articolo 7 per il socio sovventore, nei ca-
	si previsti dalla legge e qualora:
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento
	degli scopi sociali;
	c) sia in possesso di altri gravi e comprovati motivi.
	Il recesso non può essere parziale.
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
	mandata alla società.
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro ses-
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legit-
	timino il recesso.
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-

stratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico. Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
- b) previa intimazione del Consiglio di Amministrazione, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 8;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla

	legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rap-
	porto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate
	dagli organi sociali;
	d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibili-
	tà previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di
	svolgere atti o attività di concorrenza con la cooperativa o
	comunque attività contraria agli interessi sociali;
	e) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgi-
	mento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei
	rapporti in generale con la società e ciò anche con riferimen-
	to all'ultimo comma dell'articolo 29 del presente statuto;
	f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del di-
	ritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476
	del codice civile come richiamato e disciplinato dal preceden-
	te articolo 9;
	g) arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;
	h) venga condannato con sentenza definitiva per reati che pos-
	sano incidere sullo svolgimento dell'attività in seno alla
	cooperativa;
	i) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazio-
	ne del Consiglio di Amministrazione, agli obblighi assunti a
	qualunque titolo verso la cooperativa.
	Costituiscono inoltre causa di esclusione, nei casi e con le
	modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo
	6 della Legge 142/2001, la cessazione del rapporto di lavoro

affidente la prestazione mutualistica nonché le situazioni di grave inadempimento nell'espletamento dell'attività lavorativa specificamente identificate come tali dal medesimo regolamento interno.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, il Consiglio di Amministrazione, riscontrata la permanenza delle irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

	Articolo 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale sociale da essi effettivamente versato, e-	
	ventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20,	
	nonché degli eventuali dividendi maturati ai sensi del medesi-	
	mo articolo 20, la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luo-	
	go sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è veri-	
	ficato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nel primo comma del pre-	
	cedente articolo 12, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed	
	i), nonché nel secondo comma, oltre al risarcimento degli e-	
	ventuali danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove de-	
	terminata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso del-	
	la partecipazione calcolata come sopra.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale asse-	
	gnata al socio ai sensi degli articolo 2545-quinquies e	
	2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente a-	
	gli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Articolo 14 - Morte del socio	
	e scioglimento del socio diverso da persona fisica	
	In caso di morte del socio cooperatore o sovventore persona	
	fisica i rapporti sociale e mutualistico si sciolgono.	

29 di **59**

30 di **59**

	te ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'arti-	
	colo 111-octies delle disp. att. trans. del codice civile.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, saranno stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quan-	
	to previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codi-	
	ce civile, in quanto compatibili con le successive disposizio-	
	ni del presente statuto.	
	TITOLO IV	
	RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI	
	Articolo 17 -Rapporto mutualistico e ristorni	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	

[illegible]

Per le sole attività previste nel comma precedente, e quindi per le sole attività riservate per legge agli iscritti agli albi professionali, la responsabilità delle prestazioni incombe direttamente in capo al socio lavoratore professionista iscritto all'albo attesa la personalità della prestazione come prevista per legge. Il socio interessato è quindi tenuto a munirsi di idonea copertura assicurativa personale.

La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dalla assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzamento

34 di **59**

	avverrà sulla base di quanto previsto dal regolamento inter-	
	no, in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutuali-	
	stici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio lavoratore e	
	sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra lo-	
	ro):	
	- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	- la qualifica / professionalità;	
	- l'eventuale stato di disagio o svantaggio;	
	- i compensi erogati;	
	- l'anzianità lavorativa quale socio lavoratore;	
	- la tipologia del rapporto di lavoro;	
	- la produttività.	
	L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	- in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;	
	- mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote de-	
	tenuite dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'ar-	
	ticolo 2525 del codice civile.	
	TITOLO V	
	QUOTE SOCIALI	
	Articolo 18 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è forma-	
	to:	
	a) da quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro	
	500,00 (cinquecento virgola zero zero) detenute dai soci coo-	

peratori;	
b) dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale	
ciascuna di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), dete-	
nute dai soci sovventori;	
La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun so-	
cio non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'artico-	
lo 2525 del codice civile. I limiti di partecipazione al capi-	
tale sociale non si applicano nel caso:	
- di conferimenti beni in natura o di crediti;	
- di azioni possedute dai soci sovventori;	
- di attribuzione del ristorno al capitale sociale ai sensi	
dell'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies del codice civile.	
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
con il suo patrimonio.	
Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali e delle a-	
zioni di sovvenzione	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
lontari né essere cedute con effetto verso la società se la	
cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate del	
Consiglio di Amministrazione.	
Il socio che intenda trasferire la propria quote di participa-	
zione deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazio-	
ne con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acqui-	
rente. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Ammini-	
strazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente	

37 di **59**

38 di **59**

	b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-
	perazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;
	c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di
	ristorno anche mediante aumento proporzionale delle rispetti-
	ve quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previ-
	sto dall'articolo 2525;
	d) una quota di quanto residua successivamente alle destina-
	zioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione
	del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limi-
	ti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il go-
	dimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;
	e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazio-
	ne del capitale sociale effettivamente versato, mediante di-
	stribuzione di dividendi in misura non superiore al limite
	massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire
	il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i li-
	miti previsti dal successivo articolo 34;
	f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale re-
	munerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazio-
	ne di cui al precedente articolo 16;
	g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per
	iniziative aventi finalità sociali;
	h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata
	alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva

40 di 59

	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al vo-	
	to sottopongano alla loro approvazione. In ogni caso sono ri-	
	servate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla leg-	
	ge o dal presente statuto;	
	b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno,	
	la distribuzione degli utili e la copertura delle perdite;	
	c) la nomina degli amministratori ed eventualmente la nomina	
	del Presidente e del Vice Presidente;	
	d) la nomina dell'organo di controllo;	
	e) la remunerazione degli amministratori e dell'organo di con-	
	trollo ai sensi di legge;	
	f) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	g) le deliberazioni sulla costituzione e la disciplina dei	
	fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della	
	Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	h) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	i) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	j) la fusione e la scissione della cooperativa;	
	k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	

42 di 59

	Friuli Venezia Giulia.	
	È tuttavia ammessa la possibilità che l'assemblea possa svol-	
	gersi mediante teleconferenza tra i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, così come specificati nell'avviso di convocazione	
	Per la validità dell'assemblea in videoconferenza, è necessa-	
	rio che:	
	- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimen-	
	to dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati del-	
	la votazione;	
	- sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discus-	
	sione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno e di partecipare alla	
	votazione	
	Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenu-	
	ta nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve pure tro-	
	varsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesu-	
	ra e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.	
	Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici	
	venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/vi-	
	deo collegati, l'assemblea verrà dichiarata sospesa dal Presi-	

dente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate	
sino al momento della sospensione	
Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere u-	
tilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, qua-	
le prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunion-	
e e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferen-	
za.	
Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi	
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
ti dei soci aventi diritto al voto.	
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
aventi diritto al voto.	
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti	
ed aventi diritto di voto ad eccezione:	
- della nomina degli amministratori che ha luogo a maggioran-	
za relativa dei votanti - nel senso che risulteranno comunque	
eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di vo-	
ti a prescindere dal raggiungimento del predetto quorum;	
- dei casi previsti dalle lettere a), f), h), i) e j) del pre-	
cedente articolo 21 nonché del caso previsto dall'ultimo com-	
ma del successivo articolo 34 per i quali è sempre necessario	
il voto favorevole di almeno un terzo di tutti soci aventi di-	
ritto al voto;	

- del caso di soppressione della clausola arbitrale di cui al successivo articolo 29 per il quale è necessario il voto favorevole dei due terzi di tutti soci aventi diritto al voto.

Articolo 24 - Votazioni

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Articolo 25 - Partecipazione, voto e rappresentanza

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, cooperatore o sovventore, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 6 del presente statuto.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare la misura di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci. Il socio che rivesta contemporaneamente la qualifica di socio cooperatore e di socio sovventore potrà esercitare il proprio diritto di voto solamente come socio cooperatore.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio

	dallo stesso delegati.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente in assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare,	
	mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, apparte-	
	nente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovvento-	
	re, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della so-	
	cietà, ovvero che rivesta tali qualifiche in società control-	
	late, e che abbia diritto al voto.	
	Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nel-	
	l'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo gra-	
	do e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impre-	
	sa. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre di-	
	sposizioni degli articoli 2370 e 2372 del codice civile.	
	Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provve-	
	de altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i	
	non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il ver-	
	bale è redatto da un Notaio.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 27 - Amministrazione	
	Laddove nel presente statuto sia contenuta la locuzione "orga-	

47 di 59

48 di 59

to dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

50 di 59

	perativa e dalle sue controllate
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del
	Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed ai consi-
	glieri delegati specificamente muniti, all'atto della nomina,
	di tale potere.
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'ar-
	ticolo 2386 del codice civile.
	Se viene invece meno la maggioranza degli amministratori nomi-
	nati dall'assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio
	di Amministrazione e dovrà essere convocata, senza indugio,
	l'assemblea dei soci affinché provveda al rinnovo dell'intero
	organo amministrativo.
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgen-
	za dall'organo sindacale, se nominato, il quale può compiere
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti
	agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se no-
	minato. In presenza di amministratori investiti di particola-
	ri cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Con-
	siglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo Sin-
	dacale, se nominato. L'assemblea può anche determinare un im-
	porto complessivo per la remunerazione di tutti gli ammini-
	stratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

52 di 59

vo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico, se nominati, hanno tutte le competenze di legge ed esercitano inoltre la revisione legale, laddove obbligatoria ai sensi di legge, essendo quindi integralmente composti da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico, la revisione legale sulla società, qualora comunque obbligatoria per legge, è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2010.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o dell'incaricato alla revisione legale di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- la nomina di un Sindaco Unico, in quanto consentito dalla

	Legge;	
	- l'affidamento dell'incarico della revisione legale ad un re-	
	visore contabile o ad una società di revisione;	
	che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal-	
	la legge e dal presente articolo.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 29 - Scioglimento anticipato	
	Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dal-	
	l'articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre dispo-	
	sizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il	
	metodo assembleare, stabiliscono:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	Collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei li-	
	quidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del	
	codice civile.	
	La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni	
	momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa	
	eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al	
	socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha	

	effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del
	codice civile.
	Articolo 30 - Devoluzione patrimonio finale
	In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'even-
	tuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destina-
	to nell'ordine:
	a) al rimborso dei conferimenti operati dai soci sovventori a
	fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente co-
	stituiti a norma dell'articolo 4 della Legge 59/92 nonché de-
	gli eventuali dividendi maturati, nei limiti di quanto previ-
	sto dal precedente articolo 20;
	b) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte
	ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventua-
	li rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 20,
	nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti
	di quanto previsto dal precedente articolo 20;
	c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mu-
	tualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
	di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.
	TITOLO IX
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Articolo 31 - Regolamenti
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-

56 di 59

	penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua
	propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui
	l'inadempimento ha avuto luogo.
	I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati
	con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare,
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, men-
	tre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massi-
	mo stabiliti, è di competenza del Consiglio di Amministrazio-
	ne.
	Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare l'ammontare
	della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto
	della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
	Articolo 33 - Clausole Mutualistiche
	Le seguenti clausole mutualistiche:
	a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al-
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
	sato;
	b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i
	dividendi;
	c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori
	durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
	d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-

58 di 59

Esente da bollo, ai sensi dell' articolo 19, tabella allegata D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 642.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23, commi 3-4-5 D.LGS 82/2005, che si trasmette a uso Registro Imprese. Udine, martedì, 24 settembre 2024